Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 10 AGOSTO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57:

Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli: Obbligazioni « Opere pubbliche » sorteggiate il 22 luglio 1982.

Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli: Obbligazioni « Credito fondiario » sorteggiate il 22 luglio 1982.

Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli: Obbligazioni « Prestito O.C.I. - 7% - 4ª Emissione 1973/1988 » sorteggiate il 22 luglio 1982.

Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, in Napoli: Obbligazioni « Opere pubbliche per rimborso al valore nominale » sorteggiate il 22 luglio 1982.

Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marano sul Panaro (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1982.

Adriatica Legnami, società per azioni, in Fasano: Rimborso di obbligazioni.

Cabinovie di Lurisia, società per azioni, in Lurisia-Roccaforte Mondovì (Cuneo): Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1982.

Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara): Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1982.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1982.

Immobiliare E.Li.Gio., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1982.

Li.E.Gi., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1982.

Manifattura giacche, società per azioni, in Mondovì (Cuneo): Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1982.

Tessab, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1982.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1982.

Lanificio di Torino, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1982.

Filati Buratti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate 28 luglio 1982.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1982.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1982.

Già Barone Ambrogio & Figlio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1982.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma: Cartelle edilizie sorteggiate il 2 agosto 1982.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Rimborso di obbligazioni.

Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria in Lussemburgo: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1982.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1982.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1982.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1982.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1982.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1982.

Banco di Sardegna - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1982.

Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

a) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;

b) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;

c) la segnaletica delle miniere di carbone.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) *segnaletica di sicurezza*: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;

b) *colore di sicurezza*: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;

c) *colore di contrasto*: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni;

d) *segnale di sicurezza*: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;

e) *segnale di divieto*: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;

f) *segnale di avvertimento*: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;

g) *segnale di prescrizione*: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

h) *segnale di salvataggio*: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

i) *segnale di informazione*: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da *a*) ad *h*);

j) *segnale complementare*: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da *e*) ad *h*) e che trasmette ulteriori informazioni;

k) *simbolo*: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da *e*) ad *h*).

Art. 3.

Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonchè la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.

Art. 4.

Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.

Art. 5.

Per la segnaletica concernente il traffico all'interno della azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.

Art. 6.

Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonchè l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 7.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — DI GIESI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 18

ALLEGATO I

PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. *Osservazioni generali*

1.1. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

ALLEGATO II

1. SEGNALETICA PARTICOLARE DI SICUREZZA

1.1. - *Segnali di divieto*

a
Vietato fumare

b
Vietato fumare
o usare fiamme libere

c
Vietato ai pedoni

d
Divieto di spegnere
con acqua

e
Acqua non potabile

1.2. - *Segnali di avvertimento*

a
Materiale infiammabile

b
Materiale esplosivo

c
Sostanze velenose

d
Sostanze corrosive

e
Materiali radioattivi o ionizzanti

f
Attenzione
ai carichi sospesi

g
Carrelli
di movimentazione

h
Tensione elettrica
pericolosa

i
Pericolo generico

j
Raggi laser

1.3. - *Segnali di prescrizione*

a
Protezione degli occhi

b
Casco di protezione

c
Protezione dell'udito

d
Protezione
vie respiratorie

e
Calzature di sicurezza

f
Guanti di protezione

1.4. - *Segnali di salvataggio*

a)
Pronto soccorso

b)
Uscita d'emergenza
(da collocare
sopra l'uscita)

c)

Oppure

d)

Uscita d'emergenza
a sinistra

e)

2. COLORI DI SICUREZZA E COLORI DI CONTRASTO

2.1. *Significato dei colori di sicurezza.*

Tabella 1

Colore di sicurezza	Significato o scopo	Esempi di applicazione
Rosso	Arresto Divieto	Segnale di arresto Dispositivi di arresto di emergenza Segnale di divieto
	Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio.	
Giallo	Attenzione! Pericolo latente	Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.) Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli
Verde	Situazione di sicurezza Pronto soccorso	Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza Docce di soccorso Posti di pronto soccorso di salvataggio
Azzurro (1)	Segnale di prescrizione Informazioni	Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza Ubicazione del telefono

(1) E' da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.
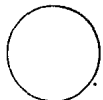
2.2. *Colori di contrasto e colori del simbolo.*

Tabella 2

Colore di sicurezza	Colore di contrasto	Colore del simbolo
rosso	bianco	nero
giallo	nero	nero
verde	bianco	bianco
azzurro	bianco	bianco

3. FORMA GEOMETRICA E SIGNIFICATO DEL SEGNALE DI SICUREZZA

Tabella 3

Forma geometrica	Significato
○	Segnali di prescrizione e di divieto
△	Segnali di avvertimento
□ ▭	Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari

4. COMBINAZIONE DI FORME E COLORI - LORO SIGNIFICATO PER I SEGNALI

Tabella 4

forme / colori	○	△	▭
Rosso	Divieto		Materiale antincendio
Giallo		Attenzione Avviso di pericolo	
Verde			Situazione di sicurezza Dispositivi di soccorso
Azzurro	Prescrizione		Informazione o istruzioni

5. CONFIGURAZIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA

5.1. *Segnali di divieto.*

Fondo: bianco; simbolo o scritta: nero.

Il colore di sicurezza rosso deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprire almeno il 35 % della superficie del segnale.

5.2. *Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di informazione.*

Fondo: colore di sicurezza; simbolo o resto: colore di contrasto.

Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il colore di sicurezza deve coprire almeno il 50 % della superficie del segnale.

5.3. *Segnali supplementari.*

Fondo: bianco; scritta: nero,

o

Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.

5.4. *Simbolo.*

Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari non necessari alla comprensione.

5.5. *Dimensione dei segnali* (1) (2).

Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:

$$A \geq \frac{l^2}{2000}$$

dove « A » rappresenta la superficie del segnale espressa in m^2 e « l » la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

6. PROPRIETÀ COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEI MATERIALI

Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE - Commission international de l'éclairage).

7. SEGNALI DI PERICOLO CON GIALLO/NERO

(percentuale del colore di sicurezza, almeno il 50%)

Segnalazione di punti costanti di pericolo come ad esempio punti nei quali sussiste un pericolo di urto, di caduta, di inciampo da parte di persone, oppure un pericolo di caduta dei carichi;
gradini, buche nel pavimento, ecc.

NOTE:
(1) La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
(2) Per la configurazione dei segnali di sicurezza si può fare riferimento alle norme UNI-segnaletica di sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1982, n. **525.**

Concessione di amnistia per reati tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1982;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982.

L'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato istanza di definizione, ovvero dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

L'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa che non comporti definizione automatica, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, se:

la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del citato decreto-legge ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nello stesso articolo 19;

la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge su richiamato e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

E' concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato decreto-legge, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonchè dall'articolo 2621 del

codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Art. 2.

I procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari, ai sensi del terzo comma del precedente articolo, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 agosto 1982.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori negli istituti di: Livorno - Taranto - Ancona C.C. - Ariano Irpino - Aosta - Bergamo - Novara - Carinola - Padova - Como - Vicenza - Prato - Firenze - Cagliari C.P.M. - Matera - Cagliari U.G.M. - Chieti - Crotone, attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Considerato che per alcuni istituti previsti nel programma approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1981 sono già disponibili le aree di sedime per la loro costruzione, occorre provvedere alla assegnazione dei relativi fondi;

Considerato che è necessario incrementare del 20% i finanziamenti concessi con decreto interministeriale 5 febbraio 1982 ad alcuni istituti previsti nel programma di cui al citato decreto interministeriale 1° giugno 1981, al fine di compensare la lievitazione dei prezzi nel frattempo intervenuta;

Considerato che occorre provvedere alla assegnazione di un finanziamento integrativo necessario per gli studi geognostici relativi agli istituti previsti nella Lombardia (Pavia - Vigevano - Cremona);

Considerato che a seguito dello stralcio della custodia preventiva minorenni di Trieste è stata recuperata la somma di lire 300 milioni della legge n. 404/77 per l'esercizio 1979 e che la stessa è stata aggiunta alla disponibilità di L. 5.100.000.000;

Considerato che nel precedente decreto 14 maggio 1982 è stata erroneamente indicata la disponibilità dei fondi della legge n. 119/81 per l'esercizio finanziario 1981 di L. 5.116.862.000 e per l'esercizio finanziario 1982 di L. 104.481.000.000 e che la stessa è rispettivamente di L. 2.215.862.000 e di L. 102.480.500.000;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari all'esecuzione e al completamento dei lavori per la costruzione degli istituti appresso indicati, da prelevarsi dagli stanziamenti di cui alle leggi 1° luglio 1977, n. 404 e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20:

Istituti della Lombardia per saggi geognostici lire 40.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per gli interventi di cui all'art. 8 e interventi urgenti di cui alla legge n. 404/77 esercizio 1980;

Asti C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 16.420.000.000, es. fin. 1984 L. 4.000.000.000. Totale L. 21.420.000.000;

Caltagirone C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 8.000.000.000, es. fin. 1984 L. 3.000.000.000. Totale L. 12.000.000.000;

Cremona C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 8.000.000.000, es. fin. 1984 L. 3.000.000.000. Totale L. 12.000.000.000;

Ferrara C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 8.480.000.000, es. fin. 1984 L. 3.000.000.000. Totale L. 12.480.000.000;

Lanciano C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 8.000.000.000, es. fin. 1984 L. 3.000.000.000. Totale L. 12.000.000.000;

Foggia C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 5.000.000.000. Totale L. 6.000.000.000;

Mistretta C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 8.000.000.000, es. fin. 1984 L. 3.000.000.000. Totale L. 12.000.000.000;

Noto C.R. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 16.160.000.000, es. fin. 1984 L. 3.000.000.000. Totale L. 20.160.000.000;

Parma C.C. C.R. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 16.560.000.000, es. fin. 1984 L. 8.000.000.000. Totale L. 25.560.000.000;

Pordenone C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 13.720.000.000, es. fin. 1984 L. 4.000.000.000. Totale L. 18.720.000.000;

Reggio Emilia C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 15.000.000.000, es. fin. 1984 L. 5.000.000.000. Totale L. 21.000.000.000;

S.M. Capua Vetere C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 27.840.000.000, es. fin. 1984 L. 5.000.000.000. Totale L. 33.840.000.000;

Sassari C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 19.920.000.000, es. fin. 1984 L. 5.000.000.000. Totale L. 25.920.000.000;

Terni C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 7.480.000.000, es. fin. 1984 L. 4.000.000.000. Totale L. 12.480.000.000;

Urbino C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 7.000.000.000, es. fin. 1984 L. 4.000.000.000. Totale L. 12.000.000.000;

Vigevano C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 7.000.000.000, es. fin. 1984 L. 4.000.000.000. Totale L. 12.000.000.000;

Viterbo C.C. CR. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 19.920.000.000, es. fin. 1984 L. 5.000.000.000. Totale L 25.920.000.000;

Frosinone C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 15.000.000.000, es. fin. 1984 L. 5.000.000.000. Totale L. 21.000.000.000;

Piacenza C.C. - es. fin. 1982 L. 1.000.000.000, es. fin. 1983 L. 9.540.000.000, es. fin. 1984 L. 5.000.000.000. Totale L. 15.540.000.000;

Alessandria C.C. - es. fin. 1983 L. 2.000.000.000;

L'Aquila C.C. - es. fin. 1983 L. 2.660.000.000;

Agrigento C.C. - es. fin. 1983 L. 2.660.000.000;

S. Gimignano C.R. - es. fin. 1983 L. 3.220.000.000;

S. Remo C.C. - es. fin. 1983 L. 2.160.000.000;

Napoli C.C. - es. fin. 1983 L. 8.200.000.000;

Pavia C.C. - es. fin. 1983 L. 2.000.000.000;

Civitavecchia C.C. - es. fin. 1983 L. 13.140.000.000;

Lecce C.C. C.R. - es. fin. 1983 L. 6.360.000.000;

Modena C.C. - es. fin. 1983 L. 2.800.000.000;

Saluzzo C.C. - es. fin. 1983 L. 2.380.000.000;

Sciacca C.C. - es. fin. 1983 L. 2.000.000.000;

Taranto C.C. - es. fin. 1982 L. 8.000.000.000;

Padova C.R. - es. fin. 1982 L. 4.932.500.000, es. fin. 1983 L. 10.067.500.000. Totale L. 15.000.000.000;

Livorno C.C. - es. fin. 1982 L. 9.700.000.000;

Como C.C. - es. fin. 1981 L. 2.200.000.000, es. fin. 1982 L. 5.000.000.000, es. fin. 1983 L. 8.500.000.000. Totale lire 15.700.000.000;

Vicenza C.C. - es. fin. 1982 L. 6.748.000.000;

Prato C.C. - es. fin. 1982 L. 5.200.000.000, es. fin. 1983 L. 10.000.000.000. Totale L. 15.200.000.000;

Firenze C.C. - es. fin. 1982 L. 3.000.000.000;

Crotone C.C. - es. fin. 1982 L. 4.900.000.000;

Bergamo C.C. - L. 300.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/77;

Aosta C.C. - L. 4.300.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati della legge n. 404/77 nella misura di lire 405.500.000 per l'es. 1979 e di L. 3.894.500.000 per l'es. 1982;

Ancona C.C. - L. 3.500.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1982 della legge n. 404/77;

Novara C.C. - L. 500.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/77;

Ariano Irpino C.C. - L. 1.200.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/77;

Carinola C.R. - L. 1.513.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/77;

Cagliari U.G.M. - L. 839.500.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/77;

Cagliari C.P.M. - L. 2.346.270.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1982 della legge n. 404/77;

Matera C.C. - L. 350.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati per l'es. 1979 della legge n. 404/77;

Chieti C.C. - L. 297.000.000 - Da prelevarsi dai fondi accantonati della legge n. 404/77 nella misura di lire 292.000.000 per l'es. 1979 e di L. 5.000.000 per l'es. 1980.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146, art. 25, e 30 marzo 1981, n. 119, art. 20, è la seguente:

per l'esercizio finanziario 1981 .	L.	15.862.000
per l'esercizio finanziario 1982 .	»	36.000.000.000
per l'esercizio finanziario 1983 .	»	127.294.500.000
per l'esercizio finanziario 1984 .	»	18.700.000.000
Totale complessivo . . .	L.	182.010.362.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3900)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1969, recante il regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, e successive modificazioni, con il quale sono state dettate le norme di attuazione della precitata legge;

Ravvisata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente testo con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 316; con il termine decreto si designano il decreto ministeriale 12 aprile 1969 e relative successive modifiche.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto è sostituito nel modo che segue:

« Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell'interessato, la commissione provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni successivi alla data del provvedimento stesso.

L'interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo faccia richiesta di revoca della cancellazione, deve presentare alla competente commissione provinciale istanza in bollo.

In tal caso, ove si tratti di agente o rappresentante di commercio già iscritto nell'elenco transitorio, ai fini del cumulo dei periodi per il passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo, la domanda di cui sopra deve essere presentata non oltre i sei mesi dalla ottenuta cancellazione. Il periodo di cancellazione va comunque computato agli effetti del termine di cui all'art. 5, primo comma.

Ove la richiesta di revoca del provvedimento di cancellazione venga presentata invece da chi era già iscritto nell'elenco effettivo, questi, ai fini della sua reiscrizione, deve allegare alla domanda la documentazione prevista dall'art. 2 ».

Art. 3.

Dopo l'art. 5 del decreto è inserito il seguente articolo 5-*bis*:

« Quando si verifichi una delle ipotesi contemplate dal terzo e dal quinto comma dell'art. 5, nonché una delle cause previste dall'art. 7, quarto comma, della legge, la cessazione della qualifica di agente e rappresentante di commercio avviene contestualmente al verificarsi della causa che vi ha dato luogo.

Per il preponente e i terzi gli effetti della cessazione decorrono dal momento dell'adozione, da parte delle commissioni provinciali, dei provvedimenti di cui al sesto comma dell'art. 5, e all'ultimo e penultimo comma dell'art. 7 della legge.

Rimangono comunque fermi nei confronti del preponente e dei terzi, gli articoli 1375, 1425, 1445, 1747 del codice civile.

La disciplina del presente articolo si applica anche alle società che esercitano l'attività di agente e rappresentante di commercio, qualora esse non si attengano al disposto dell'art. 3, secondo comma ».

Art. 4.

All'art. 13 del decreto è aggiunto il seguente comma:

« Il membro effettivo ed il suo supplente, che siano congiuntamente assenti a tre sedute consecutive della commissione centrale, ne decadono automaticamente ».

Art. 5.

Tra l'art. 14 e l'art. 15 del decreto è inserito il seguente art. 14-*bis*:

« Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

(3876)

DECRETO 30 luglio 1982.

Formule tariffarie per l'assicurazione della R.C. Auto da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione, ed agli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1981 concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983 alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio, la locazione, ed agli autotassametri;

Visto il provvedimento n. 4/1982 del comitato interministeriale dei prezzi sulle tariffe dei premi e condizioni di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1982 al 31 gennaio 1983;

Considerato che permangono valide le motivazioni addotte dal decreto ministeriale 28 luglio 1978 per la soppressione della formula tariffaria con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Ritenuto che per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984, relativa alle autovetture in servizio privato compreso il noleggio e la locazione ed agli autotassametri devono riconfermarsi, tenuto conto delle esperienze acquisite, la validità delle formule tariffarie « bonus-malus » e « franchigia » nonché l'esigenza della compatibilità di quest'ultima forma tariffaria con i principi posti a base della forma tariffaria con clausola « bonus-malus »;

Considerato che per stabilire quanto sopra è necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, così come modificato dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Considerato che pur permanendo l'esigenza di applicare le formule personalizzate « bonus-malus » e « franchigia » anche ai veicoli per trasporto di cose, non appare ancora opportuno prevedere, per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984, l'imposizione, per detti veicoli, delle sole formule tariffarie personalizzate;

Sentita la commissione ministeriale di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che ha confermato la validità tecnica dell'applicazione, con opportuna gradualità, delle formule personalizzate ai veicoli per trasporto di cose;

Considerata la opportunità di adeguare, tenuto conto delle attuali esigenze di mercato, le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la formula tariffaria con clausola di « franchigia »;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore I), ed agli autotassametri, di cui al punto 1 del provvedimento n. 4/1982 del comitato interministeriale dei prezzi, possono, per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984 essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure nella forma tariffaria con clausola di « franchigia ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » saranno stabilite in sede di determinazione di detta tariffa da valere per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 30.000 e superiori a L. 450.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1982

Il Ministro: MARCORA

(3899)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 luglio 1982.

Corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1201/82 del 18 maggio 1982.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) numeri 620/76 del 19 marzo 1972, 871/77 del 26 aprile 1977, 997/78 del 12 maggio 1978, 1276/79 del 25 giugno 1979, 1667/80 del 27 giugno 1980 e 1120/81 del 28 aprile 1981, relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 e 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1201/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1982/83;

Visto il regolamento n. 1243/82 della commissione del 19 maggio 1982, che stabilisce le modalità di esecuzione, durante la campagna 1982/83 dei premi alla nascita di vitelli;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1982 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1982-83;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'AIMA i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968 numero 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144 ed in particolare l'art. 9 primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'AIMA delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1982-83, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1982;

Considerata la necessità di procedere in via d'urgenza all'adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1201/82 del 18 maggio 1982, durante la campagna di commercializzazione 1982/83 che ha inizio il 20 maggio 1982 e termina il 3 aprile 1983, salvo proroga, successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1120/81 del 28 aprile 1981, nonché, del decreto ministeriale 9 giugno 1981, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 20 maggio 1982, ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita sulla base di domanda di premio da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice all'Ispettorato agrario provinciale, o ad altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito regionale, siano stati affidati i compiti di istruttoria, competente per territorio, e subordinatamente alla sua identificazione mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative all'istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonché all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopralluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premio deve essere presentata entro 30 giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 20 maggio 1982 e la data di pubblicazione nel Bollettino regionale, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza, il termine di 30 giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonché il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di 32 ECU calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonché luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole province agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o province autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 23 giugno 1982 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con la osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'AIMA e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'AIMA mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'AIMA delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1982

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(3854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Ordinanza 29 luglio 1982. Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Rilevata la diffusione della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) in diversi allevamenti di suini dell'Italia settentrionale e centrale;

Considerato che la malattia di Aujeszky può arrecare considerevoli danni economici all'allevamento suinicolo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare adeguate misure di profilassi per contenere la diffusione della infezione, salvaguardando, nel contempo, le esigenze commerciali del settore suinicolo nazionale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 giugno 1982;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive dei suini elencate all'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la malattia di Aujeszky o Pseudorabbia.

Art. 2.

Accertata la esistenza della malattia di Aujeszky nei suini, il sindaco adotta, in quanto applicabili, i provvedimenti contemplati dall'art. 10 del vigente regolamento di polizia veterinaria ed in particolare i seguenti:

1) la identificazione di tutti i suini presenti nell'allevamento mediante idonei contrassegni;

2) la distruzione delle carcasse dei suini morti;

3) il sequestro di tutti i suini vivi presenti nell'allevamento;

4) il divieto di entrata o di uscita dalla porcilaia di ogni animale, oggetto o prodotto possibile veicolo di infezione, salvo autorizzazione rilasciata dal sindaco medesimo che prescriva le misure da adottare per evitare la diffusione del contagio.

Per quanto riguarda gli animali della specie suina detta autorizzazione è accordata solo:

a) per il trasporto dei suini morti a una sardigna o in un luogo adatto per la loro distruzione o infossamento;

b) per il trasporto dei suini vivi colpiti o contaminati, in un macello all'uopo autorizzato dal veterinario provinciale o dall'autorità sanitaria cui sono state trasferite le attribuzioni del veterinario provinciale, per esservi abbattuti e le loro carni eventualmente licenziate al consumo alimentare umano;

c) per il trasporto dei lattonzoli vivi, senza sintomi clinici di malattia, ed in quanto provenienti da un allevamento che non disponga di un reparto da ingrasso, verso una porcilaia che pratichi solo l'allevamento per l'ingrasso.

I permessi di spostamento dei suini sono accordati dal sindaco con la prescrizione di osservare le norme previste dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

E' consentito il trattamento immunizzante contro la malattia di Aujeszky con vaccini preparati da virus inattivato debitamente registrato.

L'uso dei vaccini preparati con virus vivi attenuati, debitamente registrati, è consentito, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sotto controllo veterinario in allevamenti in cui la malattia è in atto o che siano a giudizio della autorità sanitaria locale esposti al contagio.

Art. 4.

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco, ai sensi del precedente art. 2, sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria, quando:

a) siano trascorsi almeno quindici giorni dalla morte o macellazione di tutti i suini dell'allevamento oppure

b) dopo aver effettuato un esame sierologico con risultato negativo di tutti i suini di età superiore a cinque mesi oppure

c) dopo che siano stati effettuati su tutti i suini di età superiore a sei settimane due trattamenti immunizzanti, ad intervalli di circa un mese uno dall'altro, con vaccini a virus inattivato ovvero un trattamento con vaccini di cui al secondo comma del precedente art. 3, e non si siano verificati casi clinici di malattia da almeno 30 giorni.

Il ripopolamento dell'allevamento deve essere preceduto da ripetute disinfezioni e disinfestazioni e da una accurata derattizzazione.

Art. 5.

La presente ordinanza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore con decorrenza immediata.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3879)

Ordinanza 30 luglio 1982. Modificazioni dell'ordinanza ministeriale concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Spagna.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1980 recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Spagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980;

Considerato che per le carni fresche di alcune specie animali (carni bovine, carni di solipedi domestici nonché carni di selvaggina di specie aftoso-sensibili) ricorrono — come per le carni delle specie ovina e caprina — le condizioni zoosanitarie favorevoli per consentire l'importazione dalla Spagna;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 79/453/CEE del 2 maggio 1979, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Spagna;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Ritenuto necessario modificare ed aggiornare la precitata ordinanza ministeriale del 16 luglio 1980;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le disposizioni in materia igienico-sanitaria all'importazione di carni fresche, può essere autorizzata l'importazione in Italia dalla Spagna:

a) di carni fresche (refrigerate o congelate) della specie bovina che posseggono i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare le carni medesime, redatto in conformità dell'allegato *A* all'ordinanza ministeriale del 16 luglio 1980, citata in premessa;

b) di carni fresche (refrigerate o congelate) di solipedi domestici (cavallo, asino, mulo, bardotto) che posseggono i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare le carni stesse, redatto in conformità dell'allegato 1 alla presente ordinanza;

c) di carni fresche (refrigerate o congelate) di selvaggina di ruminanti a condizione che nel certificato di salubrità sia espressamente attestato che le carni provengono da animali nati

in Spagna e originari da una zona del diametro di 30 km, entro la quale — secondo accertamenti ufficiali — non si sia verificato da almeno tre mesi prima della esportazione alcun caso di afta epizootica.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni della circolare n. 88 del 26 maggio 1967 citata nelle premesse, l'importazione dalla Spagna di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati ottenuti da animali nati e allevati in Spagna e, qualora, si tratti di ruminanti, sono originari di allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni.

Art. 3.

L'importazione di carni fresche delle specie bovina, ovina e caprina, di carni fresche di solipedi domestici di ruminanti selvatici e nonché di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è subordinata alla preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale.

Art. 4.

L'importazione dalla Spagna di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali nonché di carni, appartenenti ai suidi continua ad essere vietata, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 marzo 1967.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1980.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 30 luglio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione . . . .
N. del certificato di sanità (2) . . . .
Paese speditore: Spagna
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. *Identificazione delle carni*

Carni di solipedi domestici
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi e degli imballaggi . . . . .
Peso netto . . . .

II. *Provenienza delle carni*

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario (2) del (i) macello (i) riconosciuto (i) . . . . . .
. . . .
Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario (2) del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i) . . .
. . . .

III. *Destinazione delle carni*

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .
. . . .

IV. *Attestato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio spagnolo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . . . il . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Timbro

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(3911)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 aprile 1982 concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1982, all'art. 9 dove è scritto: «valutazione dei riflessi sanitari dell'impiego dei *biorecettori*», leggasi: «valutazione dei riflessi sanitari dell'impiego dei *bioreattori*».

(3880)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma di autorizzazione alla società «Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e di giustizia, con decreto 20 luglio 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società «Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» alla società «Sefir - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma.

(3764)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 Mod. 241. — Data: 10 maggio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Enzo Gatti, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 5 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1384,05	1384,05	1384,10	1384,05	1384 —	1384 —	1383,95	1384,05	1384,05	1384,05
Dollaro canadese	1110 —	1110 —	1112 —	1110 —	1109,30	1110 —	1110 —	1110 —	1110 —	1110 —
Marco germanico .	559,51	559,51	559,75	559,51	559,05	559,45	559,45	559,51	559,51	559,50
Fiorino olandese	507,46	507,46	507,50	507,46	505 —	507,40	507,55	507,46	507,46	507,45
Franco belga .	29,30	29,30	29,30	29,30	29,25	29,30	29,293	29,30	29,30	29,30
Franco francese .	200,95	200,95	200,90	200,95	200,85	200,90	201,06	200,95	200,95	200,95
Lira sterlina .	2389,40	2389,40	2389 —	2389,40	2386,35	2389,35	2390,10	2389,40	2389,40	2389,40
Lira irlandese	1922,25	1922,25	1923 —	1922,25	1921,65	—	1922,50	1922,25	1922,25	—
Corona danese	160,90	160,90	161 —	160,90	160,75	160,96	160,90	160,90	160,90	160,90
Corona norvegese .	208,07	208,07	208 —	208,07	207,90	208,10	208,10	208,07	208,07	208,05
Corona svedese .	225,99	225,99	226 —	225,99	225,95	226 —	226 —	225,99	225,99	226 —
Franco svizzero .	657,01	657,01	656,75	657,01	656,85	657 —	656,95	657,01	657,01	657 —
Scellino austriaco .	79,59	79,59	79,60	79,59	79,58	79,60	79,59	79,59	79,59	79,60
Escudo portoghese	16,33	16,33	16,30	16,33	16,30	16,35	16,20	16,33	16,33	16,33
Peseta spagnola .	12,33	12,33	12,33	12,33	12,32	12,30	12,329	12,33	12,33	12,33
Yen giapponese .	5,358	5,358	5,3650	5,358	5,35	5,360	5,356	5,358	5,358	5,35
E.C.U. .	1320,88	1320,88	—	1320,88	—	—	1320,88	1320,88	1320,88	—

Media dei titoli del 5 agosto 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	40,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	91,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	83,725
» 6 % » » 1970-85 .	78,150
» 6 % » » 1971-86 .	76,600
» 6 % » » 1972-87 .	77,250
» 9 % » » 1975-90 .	71,825
» 9 % » » 1976-91 .	68,850
» 10 % » » 1977-92 .	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	65 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82 .	99,950
» » » » 1-10-1980/82 .	99,975
» » » » 1-12-1980/82 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83 .	100,150
» » » » 1-10-1980/83 .	100 —
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	99,975
» » » » 1-11-1981/83 .	99,300
» » » » 1-12-1981/83 .	98,975
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,600
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,375
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,875
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,550
» » » 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	92,175
» » » 12 % 1- 1-1984	90,725
» » » 12 % 1- 4-1984	88,625
» » » 12 % 1-10-1984	86,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,505

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1982

Valuta	
Dollaro USA	1384 —
Dollaro canadese	1110 —
Marco germanico . .	559,480
Fiorino olandese . . .	507,505
Franco belga	29,296
Franco francese	201,005
Lira sterlina	2389,750
Lira irlandese	1922,375
Corona danese	160,900
Corona norvegese	208,085
Corona svedese	225,995
Franco svizzero	656,980
Scellino austriaco	79,590
Escudo portoghese	16,265
Peseta spagnola	12,329
Yen giapponese	5,357
E.C.U.	1320,880

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamenti presso la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia, corso di laurea in scienze agrarie, sono vacanti i sottoelencati insegnamenti, alla cui copertura la facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

botanica sistematica;
zoologia generale;
agronomia generale e coltivazioni erbacee I (agronomia generale);
microbiologia agraria e tecnica;
topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
risorse genetiche vegetali;
miglioramento genetico delle piante agrarie;
dendrometria (semestrale);
zoologia forestale venatoria ed acquicoltura;
botanica forestale;
legislazione forestale;
alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
selvicoltura II (selvicoltura speciale);
economia ed estimo forestale;
protezione dagli incendi boschivi;
miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(3913)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 26 luglio 1982, n. 59
Riammissione a mutuo del comune di Monteverde

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono stati realizzati nel comune di Monteverde n. 33 abitazioni ad elementi componibili finalizzate alla sistemazione di coloro che sono rimasti privi di abitazione a causa ed in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980;

Premesso che ai sensi della legge n. 219 del 14 maggio 1981, art. 2, con ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 è stato concesso un mutuo di L. 2.810.000.000 dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di 35 alloggi prefabbricati da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, a famiglie rimaste prive di abitazione per effetto del sisma e per cui può essere richiesto all'assegnatario anche il riscatto in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata;

Premesso che a seguito di esposto in data 27 novembre 1981 della C.G.I.L. comprensorio Alta Irpinia Valle Ufita e di successive preliminari visite ispettive veniva disposto con nota 14 gennaio 1982 n. 404/T l'annullamento del nulla osta per l'erogazione del mutuo contemplato dall'art. 3 della citata legge n. 219/81 e successivamente venne sospeso tale provvedimento di annullamento in attesa di ulteriori ed approfonditi accertamenti demandati al sig. Prefetto di Avellino;

Considerato che in data 1° marzo 1982 il sig. prefetto di Avellino, esaminati gli atti presentati all'amministrazione comunale di Monteverde attestanti una sistemazione di 40 immobili danneggiati in maniera grave o gravissima, di 38 nuclei familiari da sgombrare perchè in abitazioni ubicate lungo una faglia interessante l'abitato e di 18 nuclei familiari da sgomberare per pericolo di crollo di un castello medievale, esprimeva parere favorevole alla concessione del mutuo richiesto dal comune a condizione che fosse demandato al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli una verifica sugli accertamenti tecnici effettuati dal Comune;

Tenuto conto che in data 28 maggio 1982 il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli con nota n. 5506 esprimeva parere che a seguito del sisma, 24 abitazioni del comune di Monteverde sono irrimediabilmente danneggiate mentre 50 andrebbero ricostruite ai sensi della vigente normativa tecnica in quanto non risulta proficuamente conveniente la riparazione o ristrutturazione della stessa anche nell'ottica dei decreti ministeriali 2 luglio 1981 e 31 ottobre 1981;

Ritenuto che, per effetto del predetto parere, è venuto a modificarsi il quadro generale relativo al fabbisogno abitativo globale in considerazione che numerosi edifici considerati nelle schede riparabili sono risultati, invece, da demolire per l'eccessiva onerosità delle riparazioni con criteri antisismici;

Preso atto di quanto relazionato con nota n. 8738 del 5 luglio 1982 dal capo dell'ufficio speciale per la Campania che ha ritenuto meritevole di realizzazione l'intervento in parola considerato come parte del più grande intervento di ricostruzione nell'ambito delle cui norme (art. 75) è prevista la sostituzione del diritto al contributo mercè l'assegnazione in proprietà di un alloggio;

Ritenuto altresì che le unità abitative ad elementi componibili realizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 nell'ambito delle generali finalità commissariali tendenti al soccorso ed all'assistenza alle popolazioni interessate ed agli interventi per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori, possono comunque venire utilizzati per la sistemazione dei nuclei familiari le cui abitazioni risultano interessate dai pericoli rappresentati dalla esistenza della faglia del castello pericolante nelle more delle opere di sistemazione o della attuazione dei piani di recupero;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle reiterate richieste dell'Amministrazione comunale dettate da pressanti necessità riscontrate meritevoli di accoglimento in sede di accertamenti tecnici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' riconfermato il nulla osta commissariale alla concessione del mutuo previsto ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 marzo 1981, n. 75 convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e della ordinanza 323 del 16 giugno 1981 per il comune di Monteverde.

Art. 2.

Nell'assegnazione degli alloggi realizzati in applicazione del precedente articolo il sig. sindaco del comune di Monteverde sarà tenuto in via preferenziale a presciegliere gli abitanti rimasti senza tetto per la perdita dell'abitazione condotta in locazione o quelli che, avendo perduto la propria abitazione richiedono l'assegnazione dell'alloggio in proprietà ai sensi del terzo comma dell'art. 75 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei prefabbricati leggeri realizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, fatta salva l'applicazione di ogni vigente normativa in materia dovrà presciegliere in via preferenziale queqli abitanti senza tetto che prevedono la ricostruzione delle proprie unità immobiliari distrutte o da demolire, di fruire del contributo previsto dall'art. 9 della citata legge n. 219.

Napoli, addì 26 luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3884)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di « collaboratore » per gli uffici provinciali di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Milano, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte seconda) n. 166 del 18 giugno 1982, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei congressi, viale della Letteratura - EUR, nei giorni 13 e 14 settembre 1982 con ingresso dalle ore 7,30 alle 8,30.

(3918)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti nella posizione iniziale della qualifica di « Collaboratore » del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti, un concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti nella posizione iniziale della qualifica di « Collaboratore », in prova, (ex carriera direttiva) del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sola sede centrale in Roma alla via della Purificazione n. 31 (c.a.p. 00187).

Ai sensi degli articoli 10 e 61 del vigente regolamento organico del personale, uno dei suddetti posti è riservato al personale di ruolo della Cassa, appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissibilità della domanda o con almeno quattro anni di anzianità ed in possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente, conseguito presso una delle università od uno degli istituti superiori della Repubblica italiana; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, dovrà trasmettersi alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti — Ufficio del personale — Via della Purificazione n. 31 — 00187 Roma, a mezzo del servizio postale, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli interessati, previa richiesta, potranno ricevere copia integrale del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame, ovvero prenderne visione presso gli uffici della direzione generale della Cassa.

(3919)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(535/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico - 1ª qualifica professionale;
un posto di medico scolastico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Varese.

(537/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN SONDRIO

Concorso a due posti di assistente di radiodiagnostica presso il presidio ospedale civile di Sondrio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiodiagnostica presso il presidio ospedale civile di Sondrio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell'U.S.L. in Sondrio.

(533/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(534/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 216 del 7 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale.

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico dei laboratori sperimentali e di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° giugno 1982, n. 21.

Disposizioni sul bilinguismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) All'art. 1 della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 10, integrato con l'art. 3 della legge provinciale 9 luglio 1981, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti del personale ospedaliero e del personale di cui all'articolo successivo, si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 1980, n. 454, per quanto concerne la corresponsione dell'assegno speciale di studio e di apprendimento della seconda lingua ».

Art. 2.

(1) All'art. 4 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, (Rideterminazione dei compensi ai componenti di commissione presso l'amministrazione provinciale) modificata con legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 2, è aggiunta la seguente frase: « A partire dal 1° ottobre 1981, tale limite non si applica alle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ».

Art. 3.

(1) Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, da ultimo modificata con legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 2, (Modifiche alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25: Rideterminazione dei compensi ai componenti di commissioni presso l'amministrazione provinciale), è aggiunto il seguente periodo: « Alle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca i compensi di cui al primo comma sono aumentati di un terzo a partire dal 1° gennaio 1982 ».

Art. 4.

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, le spese annue valutate nella misura seguente:

a) lire 280 milioni per la corresponsione dell'assegno speciale di cui all'art. 1;

b) lire 36 milioni per l'aumento dei compensi ai sensi dell'art. 3.

(2) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede come segue:

a) quanto a lire 280 milioni, di cui alla lettera *a*) del primo comma, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 52110 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente;

b) quanto a lire 36 milioni, di cui alla lettera *b*) del primo comma, mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva iscritto al cap. 102100 dello stesso stato di previsione.

(3) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini sia di competenza che di cassa:

In aumento:

Cap. 53010. — Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego: gettoni di presenza e diarie ai componenti le commissioni di esame ai sorveglianti, spese per i locali e spese d'ufficio per il funzionamento delle commissioni e relative segreterie . . . L. 36.000.000

In diminuzione:

Cap. 102100. — fondo di riserva per spese obbligatorie . . . . L. 36.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bologna, addì 1° giugno 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 1982, n. 22.

Disciplina dei rifugi alpini. Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 15 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI

(1) Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:

a) gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti;

b) gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla lettera *a*), dispongono di un'attrezzatura per un comodo pernottamento o anche per brevi soggiorni.

(2) Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.

(3) Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento ed un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.

(4) I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona.

(5) I fabbricati situati in alta montagna, di difficile accesso e senza custode, appositamente allestiti per il riparo degli alpinisti, assumono la denominazione di bivacco. Al bivacco non si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 2.

Costruzione ed ampliamento di rifugi alpini
Qualifica di rifugio alpino

(1) Il rilascio della concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti è subordinato, circa la dimensione e l'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo ed escursionimo, al nullaosta del l'assessore competente in materia di turismo, in seguito denominato assessore competente, che richiede in merito il parere della consulta per le attività alpinistiche di cui all'art. 18 della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54.

(2) La costruzione di nuovi rifugi alpini è consentita solo in zone appositamente individuate nel piano urbanistico comunale per le quali si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella parte quarta della legge provinciale 20 ago-

sto 1972, n. 15, e successive modifiche, per le zone destinate ad impianti produttivi. L'inserimento delle zone per rifugi alpini nel piano urbanistico comunale è subordinato al preventivo parere favorevole dell'assessore competente.

(3) Rifugi alpini esistenti nel bosco o nel verde alpino o verde agricolo possono essere ampliati nella misura necessaria alle esigenze alpinistiche in deroga alle disposizioni del precedente comma.

(4) Per la costruzione di nuovi rifugi alpini e l'ampliamento di quelli esistenti non è dovuto il contributo di concessione commisurato al costo di costruzione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche.

(5) La domanda di intesa ad ottenere il nullaosta di cui al primo comma, da presentarsi all'assessorato competente tramite il comune interessato, deve essere corredata da:

1) progetto di massima;
2) relazione tecnico-descrittiva;
3) carta topografica della zona.

(6) Il nullaosta di cui al presente articolo equivale all'attribuzione della qualifica di rifugio alpino all'edificio progettato ed è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 218, limitatamente ai territori comunali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

(7) L'attribuzione della qualifica di rifugio alpino ad immobili già esistenti è soggetto alle medesime modalità previste per quelli di nuova costruzione.

(8) La qualifica di rifugio alpino può essere revocata con provvedimento motivato dell'assessore competente su conforme parere della consulta per le attività alpinistiche, venendo meno i requisiti oggettivi per la relativa attribuzione.

(9) I titolari degli immobili a quali venisse revocata la qualifica di rifugio alpino ai sensi del precedente comma possono fare domanda per il rilascio di una licenza di esercizio pubblico ed hanno diritto ad ottenerla qualoro siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi e qualora i vani corrispondano alle vigenti norme sanitarie. L'attività di gestione di rifugi alpini è riconosciuta valida ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, n. 2, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 3.

Autorizzazione a gestire un rifugio alpino

(1) Chiunque intenda gestire un rifugio alpino deve chiedere apposita autorizzazione. Può essere consentito di gestire il rifugio alpino a mezzo rappresentante.

(2) L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall'assessore competente dopo l'accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte del gestore e del rappresentante.

(3) Il gestore del rifugio alpino e il suo rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(4) I gestori di rifugi alpini o i loro rappresentanti devono avere una adeguata conoscenza della relativa zona e devono offrire costante prestazione presso il rifugio stesso.

(5) Per ottenere l'autorizzazione a gestire un rifugio alpino non è necessaria l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

(6) L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino comprende oltre all'esercizio propriamente ricettivo, anche all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inclusi i superalcolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli compresi nella tabella merciologica di cui all'art. 16, sesto comma, della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

(7) L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere debitamente esposta al pubblico.

Art. 4.

Durata dell'autorizzazione - Cessazione dell'attività

(1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo dura fino al 31 dicembre e deve essere rinnovata annualmente su domanda dell'interessato mediante vidimazione sull'atto originale da parte dell'assessore competente. Nella domanda di rinnovo deve essere indicato il periodo di apertura del rifugio previsto per il relativo anno.

(2) E' fatto obbligo ai gestori di comunicare tempestivamente all'assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato assessorato competente, ogni variazione del periodo di apertura previsto.

(3) Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio di rifugio deve essere dato immediato avviso all'assessorato competente.

Art. 5.

Denuncia delle tariffe

(1) I gestori di rifugi alpini sono obbligati a denunciare contemporaneamente alla domanda annuale di rinnovo dell'autorizzazione, le tariffe delle varie prestazioni che intendono applicare durante l'anno.

(2) I gestori di rifugi alpini di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al primo comma entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio stesso.

(3) L'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

(4) Coloro che hanno ottemperato alla denuncia delle tariffe hanno facoltà di presentare, entro il 30 giugno, una seconda denuncia modificante la prima. Le modifiche sono applicabili a partire dal 1° luglio.

(5) Le tariffe di cui al presente articolo, vistate dall'assessorato competente, devono essere esposte al pubblico in modo visibile.

Art. 6.

Vigilanza

(1) Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dall'assessorato competente, a mezzo di personale della provincia appositamente incaricato.

(2) La giunta provinciale provvede a dotare il proprio personale di cui al precedente comma dell'attrezzatura necessaria all'espletamento delle sue funzioni.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

(1) Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 500.000 a 1.000.000 di lire chiunque gestisce un rifugio alpino senza l'autorizzazione di cui all'art. 3;

b) da 100.000 a 300.000 lire chiunque omette di fare la denuncia delle tariffe a termini dell'art. 5 della presente legge ovvero applica prezzi superiori ai prezzi denunciati;

c) da 100.000 a 200.000 lire chiunque omette di esporre l'autorizzazione o l'elenco delle tariffe;

d) da 50.000 a 200.000 lire chiunque trasgredisce un'altra disposizione della presente legge.

(2) Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 15 giorni; nel caso di recidiva reiterata può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

(3) L'accertamento delle infrazioni è demandato alle persone incaricate della vigilanza ai sensi dell'art. 6 della presente legge. Le sanzioni sono determinate e irrogate dall'assessore competente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

Art. 8.

Rifugi alpini esistenti

(1) I titolari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su appositi moduli predisposti e distribuiti dall'assessorato competente, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della presente legge.

(2) Qualora venga accertato che un rifugio alpino esistente non possiede i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 si procede d'ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino. Ai titolari di tali immobili è consentita la prosecuzione dell'esercizio di rifugio alpino per la durata massima di un anno a decorrere dalla notificazione del relativo provvedimento.

(3) Ai rifugi alpini esistenti che non possiedono i requisiti minimi di cui al terzo comma dell'art. 1 è consentita la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo che vengano dotati dei requisiti minimi necessari. Agli esercizi che, trascorso tale periodo, non dispongono dei requisiti minimi, sarà revocata la qualifica di rifugio alpino.

(4) Alla revoca di cui ai commi precedenti provvede l'assessore competente sentita la consulta per le attività alpinistiche.

Art. 9.
Ricorsi

(1) Contro i provvedimenti dell'assessore competente, previsti dalla presente legge, fatti salvi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, gli interessati possono ricorrere alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento. La decisione della giunta provinciale è definitiva e deve essere comunicata all'interessato.

Capo II
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO PROVINCIALE

Art. 10.
Iniziative destinatarie dei contributi

(1) Al fine di migliorare e incrementare il patrimonio alpinistico nell'ambito della provincia, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:

a) la costruzione e l'arredamento di rifugi alpini e di bivacchi;

b) la ricostruzione, l'ampliamento, la manutenzione e l'arredamento dei rifugi alpini esistenti;

c) la costruzione di impianti radiofonici e telefonici e di impianti per la produzione di energia elettrica;

d) la costruzione, la manutenzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini, escluse le vie ferrate;

e) la costruzione, la manutenzione e il miglioramento di piazzuole per l'atterraggio di elicotteri;

f) la costruzione di teleferiche per materiali;

g) la costruzione di acquedotti, di bacini di raccolta di acque necessarie al rifugio e di fosse biologiche.

(2) Inoltre, l'amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere azioni e manifestazioni intese alla valorizzazione e alla propaganda delle risorse alpinistiche.

(3) Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate all'Alpenverein Südtirol (ASV), al Club alpino italiano (CAI), sezione Alto Adige, o ad altri istituti, enti, associazioni e organizzazioni ai quali l'amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(4) Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi anche la costruzione o l'acquisto e l'adattamento di immobili destinati a sede centrale dell'Alpenverein Südtirol (AVS) e del Club alpino italiano (CAI), sezione Alto Adige.

Art. 11.
Beneficiari dei contributi

(1) Beneficiari dei contributi sono l'Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club alpino italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.

(2) Per le iniziative di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) dell'articolo precedente i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietari o concessionari di rifugi alpini esistenti nel territorio della provincia.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 12.
Domande di contributo

(1) Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge dovranno essere presentate all'assessorato competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

(2) Esse dovranno essere corredate:

a) della relazione illustrativa per ciascuna iniziativa per la quale si richiede il contributo;

b) del preventivo di spesa delle iniziative da attuarsi;

c) del proggetto e della relazione tecnica, ove si tratti di opere di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del precedente art. 10.

Art. 13.
Concessione e liquidazione dei contributi

(1) La concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l'80% delle spese, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale, sentita la consulta per le attività alpinistiche.

(2) Divenuto esecutivo il relativo provvedimento ai beneficiari può essere corrisposto con provvedimento dell'assessore competente un acconto nella misura del 50% dell'importo assegnato. I lavori devono essere ultimati entro il terzo anno dal momento della deliberazione del contributo da parte della giunta provinciale e la liquidazione del contributo stesso avverrà immediatamente dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa ammessa.

Art. 14.
Norma finanziaria

(1) Per l'attuazione della presente legge saranno utilizzati nell'esercizio finanziario 1982 gli stanziamenti iscritti ai cap. 76125 e 76140 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale.

(2) Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa sarà determinata dalla legge finanziaria annuale.

Art. 15.
Norma finale

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessa di trovare applicazione la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14.

(2) Le disposizioni di cui al capo II della presente legge sostituiscono quelle approvate con legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, e con legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 giugno 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(3350)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100822180)